

COMUNE DI BORGIO TICINO

PROVINCIA di NOVARA

via Vittorio Emanuele II°, 58



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**LAVORI DI MANUTENZIONE MECCANIZZATA DEL
VERDE PUBBLICO ANNO 2018**

SOMMARIO

CAPO 1 - PARTE AMMINISTRATIVA

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Ammontare dell'appalto
- Art. 3 Durata dell'appalto
- Art. 4 Variazione delle prestazioni da eseguire
- Art. 5 Modalità aggiudicazione gara di appalto
- Art. 6 Finanziamento
- Art. 7 Documenti facenti parte integrante del contratto
- Art. 8 Osservanza di norme di legge
- Art. 9 Consegna ed inizio dei lavori - Penali
- Art. 10 Penali
- Art. 11 Sospensione e ripresa del servizio
- Art. 12 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
- Art. 13 Pagamento in acconto
- Art. 14 Revisione prezzi unitari
- Art. 15 Cessione del contratto e cessione crediti
- Art. 16 Garanzia definitiva
- Art. 17 Garanzie a carico dell'impresa
- Art. 18 Sicurezza sul luogo di lavoro
- Art. 19 Subappalto
- Art. 20 Pagamento dei subappaltatori
- Art. 21 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori - Recesso
- Art. 22 Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore
- Art. 23 Spese ed oneri a carico dell'impresa
- Art. 24 Controversie

CAPO 2 - PARTE TECNICA

- Art. 25 Descrizione degli interventi
- Art. 26 Taglio erba
- Art. 27 Potatura arbusti e siepi
- Art. 28 Potatura di mantenimento
- Art. 29 Abbattimento
- Art. 30 Taglio polloni
- Art. 31 Tempi di esecuzione e Rapportino quotidiano degli interventi
- Art. 32 Dotazione e mezzi richiesti per l'espletamento dei servizi
- Art. 33 Materiale di risulta

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto gli interventi di manutenzione meccanizzata ordinaria delle aree verdi comunali indicate nell'elenco prezzi allegato, dell'erba, potature e abbattimenti essenze arboree, arbusti e siepi di varia altezza, taglio polloni, manutenzione aiuole e fioriere con piante erbacee perenni ed annuali, interventi di diserbo e la raccolta delle carte e materiale vario abbandonato.

Art. 2 - AMMONTARE DELL' APPALTO

1. L'importo per l'intera durata del contratto, come risulta dal quadro economico è di € **23.780,00=** oltre IVA, dei quali € 951,20= per oneri di sicurezza a carico del Comune non soggetti a ribasso d'asta.

2. Gli importi comprendono tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee diverse, mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi di ascesa e discesa, manodopera, raccolta, trasporto e conferimento giornaliero del materiale di risulta in discariche autorizzate, quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detto o richiamati nei vari articoli del presente capitolato o nell'elenco prezzi allegato.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

1. Il presente appalto avrà la durata di anni 1 (uno), decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva. Alla scadenza contrattuale, qualora la pratica relativa all'affidamento del servizio per il successivo periodo non fosse ancora definita e/o conclusa, l'Amministrazione comunale potrà richiedere la proroga del rapporto contrattuale oltre la naturale scadenza, per un periodo massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni contrattuali, senza che l'appaltatore possa pretendere alcun tipo di indennizzo o maggiorazione di prezzo.

Durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel presente foglio condizioni.

Art. 4 - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

1. Le quantità complessive e quelle parziali sono indicative e potranno variare, sia in aumento sia in diminuzione, secondo sopraggiunte necessità o modifiche che si rendessero necessarie, senza che ciò costituisca per la ditta argomento valido per richiedere compensi e indennizzi di qualsiasi genere o comunque maggiorazioni di prezzi rispetto a quelli contenuti nell'offerta.

Art. 5 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D'APPALTO

1. La gara d'appalto viene indetta dal Comune mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio dell'offerta al massimo ribasso.

2. L'offerta dovrà essere espressa mediante indicazione del ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara utilizzando l'apposito "Modulo offerta". Non sono ammesse offerte in aumento.

L'aggiudicazione avviene in unico lotto, con esclusione della possibilità di presentare l'offerta per una parte del servizio. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

Art. 6 - FINANZIAMENTO

1. L'opera è finanziata con fondi di bilancio dell'Amministrazione, imputabili alla codifica 10.5.1.103, capitolo 97601, del Bilancio 2018 già approvato.

Art. 7 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Schede dettaglio interventi.

Art. 8 - OSSERVANZA DI NORME DI LEGGE

1. L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato e per quanto non sia in opposizione con le norme dello stesso, anche:

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e s.m.i.;
- D.P.R. 16.12.1992, n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 Regolamento per l'attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.,
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e s.m.i.;

2. L'Appaltatore, comunque, dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le leggi, ai regolamenti e alle prescrizioni e norme vigenti che venissero emanate nel corso del servizio dagli Enti statali, regionali, provinciali, comunali e da tutti gli istituti competenti per legge. Resta espressamente convenuto che se qualche disposizione, sia di carattere generale che particolare, dovesse comportare limitazioni o gravami di sorta all'Appaltatore, questi non potrà per tale motivo accampare alcun diritto o ragione nei confronti della Società Appaltante, rientrando l'onere di dette delimitazioni e gravami nel rischio dell'appalto.

Art. 9 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI - PENALI

1. L'esecuzione degli interventi ha inizio dopo la stipula ed efficacia del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

2. E' facoltà dell'Amministrazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione ed efficacia del contratto, alla consegna dei lavori.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, decorso inutilmente il quale l'appaltatore

stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e l'Amministrazione appaltante provvede all'incameramento della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento degli interventi, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. Qualora la consegna non avvenisse nel termine stabilito per fatto dipendente dall'Amministrazione appaltante, l'appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto.

5. In caso di accoglimento dell'istanza di recesso, ai sensi del comma precedente, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di contratto, di registro ed accessorie, nonché al rimborso delle spese da lui effettivamente sostenute nelle modalità e percentuali previste dalla normativa vigente.

6. Ove l'istanza di recesso dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

7. L'appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre i 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna.

8. In caso di ritardo nell'inizio del servizio sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

9. Ove il ritardo dovesse eccedere i 30 (trenta) giorni dalla data di consegna, l'Amministrazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 10 – PENALI

TEMPI DI ESECUZIONE

1. La data di inizio e il tempo utile per l'esecuzione dei singoli interventi sarà di volta in volta determinato dall'UFFICIO TECNICO COMUNALE e verrà comunicato alla ditta. L'impresa sarà tenuta responsabile ad ogni effetto, dell'eventuale ritardo e completamento degli ordini impartiti. Eventuali ritardi saranno ammessi solo nel caso di particolari condizioni meteorologiche che potrebbero compromettere l'esecuzione a regola d'arte dei lavori.

2. In caso di emergenza, su richiesta dell'UFFICIO TECNICO COMUNALE, gli interventi dovranno iniziare entro il periodo indicato dalla ditta in sede di gara.

4. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato sia per l'inizio degli interventi che per l'ultimazione connessi con ciascun ordine, verrà applicata una penale di € 150,00 al giorno.

ORDINI DI SERVIZIO E OBBLIGHI CONTRATTUALI

5. L'Ente Appaltante, per ogni inadempienza o inefficienza riscontrata, non riparata o rimossa entro il termine prescritto nell'ordine di servizio ovvero in caso di ritardo rispetto all'adempimento di ogni altro obbligo contrattuale, provvederà all'applicazione di una penalità variabile da un minimo di € 150,00 a un massimo di € 1000,00 in ragione della gravità dell'addebito contestato.

PRESENTAZIONE RAPPORTINO INTERVENTI

6. La mancata presentazione del rapportino quotidiano degli interventi eseguiti entro i termini indicati dall'articolo 40, comporterà l'applicazione di una sanzione economica pari a € 50,00/giorno.

7. La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'Impresa, da parte del Comune, per danni causati dai ritardi verificatisi.

8. Con l'accettazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa autorizza il Comune ad operare la compensazione tra le somme dovute a titolo di penalità/risarcimento danni ed il corrispettivo dovuto, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile.

9. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure in materia di risoluzione del contratto.

10. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 11 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora per cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile esecuzione o realizzazione a regola d'arte del servizio, l'UFFICIO TECNICO COMUNALE disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. Normali periodi di avversità atmosferiche o di fruizione di ferie da parte del personale addetto ai lavori non costituiranno motivo di sospensione.

Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo, dovuto a negligenza dell'appaltatore, sui termini per l'ultimazione degli interventi o sulle scadenze esplicitamente fissate dal presente capitolato, produce l'attivazione delle procedure per la risoluzione del contratto.

2. Anche in questo caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante al risarcimento dei danni cagionati dall'appaltatore in conseguenza della risoluzione del contratto.

Art. 13 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, desunti dai rapportini quotidiani degli interventi eseguiti, ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore ad Euro 5.000,00.

2. Entro i 60 giorni successivi dalla presentazione della fattura l'Amministrazione appaltante provvede all'emissione del pagamento mediante apposito mandato ed erogazione a favore dell'appaltatore.

3. Qualora il servizio rimanga sospeso per un periodo superiore a 90 giorni si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed al pagamento degli importi maturati fino alla data di sospensione, previa presentazione della fattura.

4. Al momento dell'emissione del pagamento l'Amministrazione appaltante verifica che l'appaltatore sia in regola in materia di D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).

Art. 14 -PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale è redatto entro 30 giorni dalla redazione del certificato di ultimazione del servizio, accertata con apposito verbale previa attestazione del regolare adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi ad esso spettanti.

2. La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15- CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario autorizzato ai sensi di legge e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'Amministrazione appaltante prima dell'emissione del certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, qualora richiesto dall' Amministrazione, dovrà costituire una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice, per la garanzia provvisoria.

2. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti e per la cause stabilite all'art 103 comma 2 del codice.

3. Ai sensi dell'art. 103 comma 3 del codice, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione

provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.

Art. 17 - GARANZIE A CARICO DELL' IMPRESA

1. L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore con massimale non inferiore all'importo contrattuale dei lavori.

2. Deve essere prevista inoltre una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla durata di emissione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a € 500.000,00 la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera; la polizza di cui al presente comma deve coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio ovvero di regolare esecuzione.

3. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore deve coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici; qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

4. All'atto della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di importo pari alla differenza tra l'importo contrattuale del servizio affidato e l'offerta economica proposta in sede di gara dal secondo classificato; la garanzia è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 18 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore, qualora richiesto dall'Amministrazione, dovrà elaborare uno specifico documento di valutazione del rischio (DUVRI), nel quale devono essere elencate le misure di protezione e prevenzione da adottarsi per quanto regolato dallo specifico

contratto e conseguentemente i costi della sicurezza dovranno essere congrui anche con quanto indicato in detto documento.

2. I costi relativi alla sicurezza sul lavoro non possono essere soggetti a ribasso d'asta.

3. Ai fini della sicurezza tutte le macchine operatrici dovranno essere conformi al D.P.R. 459/96 (Direttiva macchine) e ss.mm.ii. e riportare dichiarazione di conformità e marcatura C.E.

Art. 19 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è consentito nel limite del 30% dell'importo contrattuale

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 20 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Art. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI RECESSO

1. La Stazione appaltante può dichiarare rescisso il contratto, nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016, e nei seguenti casi:

- a) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'appaltatore, delle ingiunzioni o diffide fatte dall'Ente appaltante, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'Amministrazione appaltante nei modi e nei termini previsti dalla legge, con le modalità precisate con il presente articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
- c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9/4/08 nr 81.

3. Nei casi di rescissione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione appaltante, incamerando la cauzione definitiva e ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto del nuovo contratto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente rivalendosi sulla garanzia fideiussoria prevista all'art. 26 comma 4;

- b) l'eventuale maggiore costo derivante dalla ripetizione della gara di appalto, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- c) l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle eventuali nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 22 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e disposizioni concernenti gli appalti pubblici di Lavori, Forniture e Servizi per tutto quanto non specificato nel presente capitolato.

2. Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti ulteriori oneri e obblighi:

- a) nomina di un proprio Responsabile tecnico. L'Amministrazione appaltante per comunicare gli ordini scritti e/o verbali valevoli a tutti gli effetti, farà riferimento al Responsabile tecnico che dovrà, pertanto, garantire la disponibilità nel corso dell'esecuzione dei servizi; in particolare dovrà:
 - essere in possesso di un recapito telefonico ed essere reperibile quotidianamente in coincidenza con l'orario di lavoro;
 - fornire al personale impiegato indicazioni tecniche, qualitative e organizzative per la buona e corretta condotta dei servizi;
 - fornire indicazioni e suggerimenti relative al verde già in appalto e/o da inserire in appalto;
 - provvedere alla costante sorveglianza delle condizioni vegetative dei tappeti erbosi, delle specie erbacee, arbustive e arboree presenti nelle aree verdi comunali in appalto e comunicare tempestivamente all'Ufficio competente la necessità e/o l'opportunità di eventuali interventi specificandone la natura e la consistenza; l'esecuzione di tali interventi dovrà essere, comunque, concordata con l'Ufficio;
- b) l'impresa è responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti interessati dagli interventi, per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice Stradale e predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne.
- c) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi pubblici, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.
- d) il risarcimento e/o la riparazione dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private od a persone. Restano liberi ed indenni l'Amministrazione Appaltante e il responsabile del procedimento. In particolare gli interventi dovranno essere condotti in modo da non danneggiare in alcun modo gli edifici, i percorsi, l'area a parcheggio e tutte le

altre opere già eseguite; diversamente l'Appaltatore sarà tenuto al ripristino della situazione preesistente, a propria cura e spese;

- e) il ripristino allo stato iniziale di tutte le aree di proprietà dell'Appaltatore e di terzi che sono state oggetto di transito od occupazione anche temporanea durante lo svolgimento delle prestazioni;
- f) comunicare al responsabile del procedimento, entro i termini fissati dalla stessa, tutte le notizie relative all'impiego della manodopera e degli altri dati richiesti.

Art. 23 -SPESE ED ONERI A CARICO IMPRESA

1. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese inerenti e conseguenti alla eventuale stipula del contratto e le altre eventuali imposte tasse, se dovute. L'IVA è a carico dell'Amministrazione Appaltante.

Art. 24 -CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie tra l'Amministrazione appaltante e l'appaltatore, così durante l'esecuzione dell'appalto che al termine dello stesso, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la loro natura, saranno devolute alla giurisdizione competente.

2. Foro competente è quello di Novara

CAPO IV

PARTE TECNICA

Art. 25 -DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L'appalto è articolato nelle operazioni di seguito descritte, da svolgere con idoneo personale e mezzi adeguati alla complessità degli interventi. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, conformemente alle prescrizioni e alle norme contenute nel presente capitolato ed alle disposizioni che saranno impartite dall'UFFICIO TECNICO COMUNALE.

2. Tutti gli interventi di seguito descritti sono comprensivi di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché raccolta, trasporto e conferimento del materiale di risulta presso impianto autorizzato. Dovrà essere provveduto giornalmente al allontanamento del materiale di risulta.

Art. 26 -TAGLIO ERBA

1. Le operazioni consistono nella tosatura dei tappeti erbosi su terreno di qualsiasi natura e pendenza, nella pulizia generale delle aree con asporto di tutti i materiali di risulta, del fogliame presente e dei rifiuti presenti.

2. L'altezza del taglio dell'erba non dovrà superare un massimo di 3 cm. Contemporaneamente al taglio e alla raccolta dell'erba, la ditta dovrà provvedere alla raccolta delle foglie e alla pulizia generale delle aree (esempio raccolta carte e rifiuti ecc.). Tutti i materiali di risulta, comprese le eventuali immondizie sparse all'interno devono essere asportati e trasportati giorno per giorno in impianto autorizzato. La manutenzione delle superfici a verde comprende, in quanto compensato nel prezzo, lo

sfalcio a raso di tutti i marciapiedi e le banchine posti lungo il perimetro dell'area o dell'aiuola compresa l'eventuale cunetta stradale. Il fusto e le ramificazioni di alberi e arbusti non dovranno essere danneggiati dall'uso di decespugliatori o di macchine tosaerba.

3. L'UFFICIO TECNICO COMUNALE potrà ordinare lo sfalcio con rilascio dell'erba, mediante l'impiego di apposite macchine trituratrici in grado di sminuzzare minutamente i vegetali sfalciati operando su terreni di qualsiasi natura o pendenza.

Art. 27 - POTATURA ARBUSTI E SIEPI

1. La potatura consiste nel taglio della vegetazione dell'anno secondo superfici regolari e dovrà essere effettuata su tutti i lati. La potatura, da eseguirsi con il forbicione, le forbici o il tosa siepi a motore deve essere conforme al campione predisposto su indicazione dell'Amministrazione appaltante.

2. I piani, sia verticali che orizzontali, devono essere perfetti, senza gobbe ed avvallamenti, senza rientranze o sporgenze che non siano state previste. I piani orizzontali devono essere paralleli al terreno e quelli verticali a piombo. I piani verticali delle due facce della siepe devono essere paralleli tra loro e le loro proiezioni equidistanti dal piede della pianta.

3. Il taglio dei rami deve essere netto e va praticato, salvo indicazioni da parte del personale dell'UFFICIO TECNICO COMUNALE in corrispondenza dell'ultimo taglio di potatura.

4. Contemporaneamente alla potatura è prevista l'eliminazione della vegetazione erbacea e arbustiva infestante all'interno e ai piedi delle piante.

Art. 28 - POTATURA MANTENIMENTO

1. L'intervento sulla chioma riguarderà le operazioni di riduzione sia laterale che verticale della stessa (secondo le indicazioni UFFICIO TECNICO COMUNALE). L'intervento dovrà rispettare il più possibile il portamento naturale della pianta, mantenendo la chioma equilibrata. Dovrà inoltre essere eseguito il taglio dei rami secchi, dei rami pericolosi, rami cresciuti lungo il tronco, l'eliminazione dei polloni e la perfetta pulizia dell'area attorno alla pianta. Dove richiesto si dovrà provvedere anche all'innalzamento della chioma. Le operazioni di taglio sono principalmente caratterizzate dall'asporto completo di rami o branche secondarie e/o terziarie ecc. con taglio rasente alla base in prossimità delle inserzioni (operazione di diradamento).

2. La superficie dei tagli dovrà risultare liscia al tatto, e compatibilmente con la struttura della pianta, aderente al fusto o alle branche senza lasciare monconi sporgenti e secondo le direttive dell'UFFICIO TECNICO COMUNALE. La corteccia circostante la superficie del taglio dovrà rimanere il più possibile integra e priva di slabbrature e discontinuità. Tutte le superfici di taglio dovranno essere trattate con fungicidi e/o cicatrizzanti. Dopo la potatura di ogni pianta la ditta dovrà disinfettare gli attrezzi di taglio.

Art. 29 - ABBATTIMENTO

1. L'intervento consiste nel taglio completo della pianta e relativa estirpazione o frammentazione della ceppaia, fino a completa scomparsa.

Art. 30 - TAGLIO POLLONI

1. L'eliminazione dei polloni sviluppatasi ai piedi delle piante arboree dovrà essere eseguita recidendo i ricacci con un taglio netto ed aderente al fusto in modo tale che non compaiano monconi emergenti. Con l'occasione si provvederà alla scerbatura delle erbacce intorno al piede dell'albero e al diserbo selettivo intorno al fusto.

2. Tutti i materiali di risulta, comprese le eventuali immondizie sparse all'interno e ai piedi delle piante devono essere asportati e trasportati giorno per giorno presso impianto autorizzato.

Art. 31 -TEMPI DI ESECUZIONE - RAPPORTINO QUOTIDIANO DEGLI INTERVENTI

1. I tempi di esecuzione degli interventi oggetto dell'appalto avverranno su indicazione del personale dell'UFFICIO TECNICO COMUNALE come riportato nell'articolo 11. In caso di inosservanza a quanto sopra descritto saranno applicate le penali previste dal presente capitolato.

2. E' fatto obbligo all'Impresa di presentare il rapportino quotidiano delle prestazioni eseguite, da presentare a cadenza settimanale, entro il martedì della settimana successiva indicando:

- descrizione dei lavori eseguiti;
- la zona di intervento (vie e frazioni);

3. La mancata presentazione del rapportino entro i termini indicati, comporterà l'immediata applicazione della sanzione economica indicata nell'art. 11 "Penali" del presente Capitolato.

Art. 32 - DOTAZIONE E MEZZI RICHIESTI PER L'ESPLETAMENTO DEI LAVORI

1. Per l'espletamento delle opere di cui al presente appalto, la ditta Appaltatrice garantisce, ai fini di una perfetta esecuzione dell'appalto e per rispettare i tempi di esecuzione dei lavori di taglio erba, la presenza di:

A) nel periodo dal 15 aprile al 15 luglio: una squadra tipo come di seguito riportato: esempio composizione di una squadra

- n. 1 Capo squadra (Operaio specializzato super o specializzato);
- n. 1 operaio qualificato o lavoratore autonomo qualificato;
- n. 1 decespugliatore
- n. 1 soffiatore e/o altra attrezzatura per raccogliere l'erba
- n. 1 camioncino ribaltabile.
- n. 1 trattore munito di braccio idraulico idoneo per scarpate di svincoli e aree oltre guard-rail e/o banchine stradali;

B) nel restante periodo e sino alla conclusione dei lavori: una squadre tipo come sopra specificato.

2. La ditta dovrà far pervenire al Comune l'elenco nominativo del personale in servizio con le relative qualifiche; tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ed inviato alla stazione appaltante in caso di variazioni.

3. La ditta si obbliga a fornire e predisporre, ed a lavori ultimati a rimuovere, la segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada, sia diurna che notturna, nei tratti stradali interessati dagli interventi di manutenzione.

Art. 33 - MATERIALE DI RISULTA

1. Tutti i materiali di risulta quali ramaglie, erba tagliata e raccolta, malerbe, radici, foglie, sassi, carte, rifiuti in genere ecc. derivanti dall'esecuzione dei lavori del presente capitolato dovranno essere asportati ogni giorno e trasportati in discarica o altri idonei impianti conformemente alla normativa vigente.